

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 29 del 28 gennaio 2017

**Oggetto : Attivazione di un rapporto di lavoro accessorio (voucher INPS)
nell’area tecnico – economale – Anno 2017**
Determina a contrarre

IL DIRETTORE

Premesso

che si rende necessario provvedere alla pulizia dei locali sede amministrativa dell’Azienda e dei locali del fabbricato ex scuola materna attualmente utilizzati come rimessaggio a servizio della RSA, prestazioni non comprese nel contratto per la gestione dei nuclei assistenziali in corso con l’ATI Compass/Elleuno, aggiudicataria di apposita gara di appalto;

Ravvisata

l’opportunità di ricorrere, onde assicurare la prestazione innanzi citata, a contratti di lavoro di tipo accessorio;

Richiamato

il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.81 all’oggetto :”*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183*”, il quale, in materia di lavoro accessorio, prevede che:

“*Art.48 (Definizione e campo di applicazione)*

- 1. *Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.*

- 2. *Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle*

prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.....(omissis).

Vista

la Circolare INPS n.149 del 12.08.2015 la quale fornisce chiarimenti sul lavoro accessorio e sull'utilizzo dei voucher a seguito dell'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo n.81/2015;

Dato atto

che il lavoro occasionale di tipo accessorio, il cui pagamento avviene mediante voucher INPS:

- garantisce la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL;
- non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.) ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione;
- è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato;
- è cumulabile con i trattamenti pensionistici;

Ravvisata

pertanto l'opportunità di ricorrere, onde assicurare la prestazione innanzi citata, a contratti di lavoro di tipo accessorio;

Preso atto

che il buono lavoro o voucher ha un valore nominale di €. 10,00, di cui €. 7,50 costituiscono il compenso netto spettante al lavoratore;

Visto

il Regolamento aziendale per la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia , approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 14.04.2013, per quanto ancora applicabile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti);

Rilevato

- che all'art.4 del suddetto Regolamento si stabilisce che il Direttore è responsabile del procedimento per ogni acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

Dato atto

inoltre che non è stato ancora elaborato dalla stazione appaltante un nuovo regolamento poiché le linee guida dell'ANAC in materia di procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono state emanate recentemente ed inoltre, prevedendo, l'art.1, comma 8, della Legge 28.01.2016 n.11, che il Governo , entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lvo. n.50/2016) può emanare disposizioni integrative e correttive al codice stesso, con la medesima procedura prevista per l'adozione del provvedimento principale, è in fase di elaborazione da parte del Governo una bozza di provvedimento correttivo al D.lvo. n.50/2016;

Visto

l'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che "Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità : a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro , mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato";

Visto

Cons. Stato , commissione speciale, parere 13.09.2016, n. 1903/2016, ma ritenuto che la determinazione a contrarre, negli affidamenti diretti di importo inferiore a €. 40.000,00, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art.36, comma 2, lett. da *b)* a *c)* , possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare *l'iter* motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle necessità dell'Amministrazione, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l' « l'affidamento diretto»;

Considerato

che il richiamato D.Lgs. 50/2016 , art. 36, comma 2, lett. a), dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria , laddove ricorra « un valore economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E. 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da *b)* a *c)* ;

Considerato

comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia » (ANAC, linee guida n.4, paragrafo 1.5, in G.U. 23.11.2016, n.274);

Ritenuto

pertanto opportuno individuare nella sig.ra Tartarelli Clara , già con esperienza in servizio pulizie e che ha presentato apposita domanda per l'affidamento di incarico di lavoro occasionale di tipo accessorio, il lavoratore a cui conferire un incarico di collaborazione occasionale (voucher INPS) per un massimo di n. 57 ore complessive e comunque per le ore che verranno quantificate mensilmente sulla base delle esigenze dell'Azienda e per lo svolgimento delle mansioni sopra citate;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che si intende integralmente richiamato:

1. di attivare l'istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.81, mediante l'utilizzo di voucher INPS nel periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 e secondo programmazione mensile, con un soggetto incaricato di collaborazione occasionale di tipo accessorio finalizzata alla pulizia dei locali sede amministrativa dell'Azienda e dei locali del fabbricato ex scuola materna attualmente utilizzati come rimessaggio a servizio della RSA;
2. di conferire l'incarico di cui sopra alla sig.ra Tartarelli Clara , già con esperienza in servizio pulizie e che ha presentato apposita domanda per l'affidamento di incarico di lavoro occasionale di tipo accessorio;
3. di stipulare con la sig.ra Tartarelli Clara apposito contratto conforme allo schema che si allega sub “a” a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che l'onere sarà registrato in contabilità generale al momento dell'effettiva fornitura sul conto C5005070 del bilancio di esercizio 2017;

5. di dare atto che la spesa conseguente alla stipula del suddetto contratto , ammontante a presunti €. 570,00 trova copertura nel bilancio previsionale economico 2017, conto C5005070, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.33 del 30.12.2016;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Seravezza, li 28 gennaio 2017

Il Direttore
Stefanini Eugenia

ALLEGATO "A"

CONTRATTO DI LAVORO ACCESSORIO

Tra

R.S.A. "PIO ISTITUTO CAMPANA" A.P.S.P., qui rappresentata dalla sig.ra STEFANINI EUGENIA c.f. STFGNE59B48I480P, con sede legale in Seravezza via F. Donati 100 cf 82001750460, appresso denominato committente pubblico,

e

TARTARELLI CLARA, nata a Seravezza (LU) il 26/10/1966 e residente a Seravezza in via Case Rosse n. 379 - cf TRTCLR66R66I622S appresso denominata lavoratore,

premessò

che l'art. 48 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81, consente l'instaurazione di lavoro definito "accessorio" per prestazione che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati ;

si conviene

a) il lavoratore a far data 01.01.2017 si impegna ad eseguire presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona R.S.A. "PIO ISTITUTO CAMPANA" A.P.S.P. - Uffici Amministrativi in Seravezza (Lu) piazza Ponte Nuovo 4 e ex sede del Centro Diurno in Seravezza Via F.Donati n.116, le seguenti attività: servizi di pulizia e igiene uffici amministrativi;

b) la retribuzione è pattuita in euro 10,00 lorde per ciascuna ora di lavoro e sarà corrisposta mediante il rilascio al lavoratore dei buoni di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 81/2015;

c) il lavoratore percepirà quindi il proprio compenso presso il concessionario, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal committente; tale compenso, ai sensi di legge, è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Seravezza,

Firma del committente

<...>

Firma del lavoratore